



CITTA' DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti

ORDINANZA SINDACALE

ORIGINALE

N.4 DEL 09-02-12

Oggetto: Rimozione e sgombero neve dall'abitato.

II SOTTOSCRITTO

Premesso che a seguito della violenta ondata di maltempo e dei gravissimi problemi che stanno interessando tutto l'Abruzzo è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale;

Rilevato che, anche in considerazione delle pessimistiche previsioni meteo dei prossimi giorni, è stato predisposto lo stato di allerta e attivato il nucleo comunale di Protezione Civile, con l'obiettivo di provvedere agli interventi di soccorso in favore della popolazione con la collaborazione della medesima;

Considerato che con il verificarsi delle abbondanti nevicate, occorre disporre le operazioni relative allo sgombero neve, cui sono tenuti i proprietari e gli amministratori degli stabili in caso di precipitazioni nevose;

Visti gli artt.50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Richiamato l'art.15 della Legge n.225 del 1992 che testualmente dispone: "Il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di Protezione Civile";

ORDINA

I proprietari, gli amministratori e i conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o dai balconi, terrazze od altre sporgenze, sui marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose;

Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve dai tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza

interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza;

Salvo il caso di assoluta urgenza delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale Comando della polizia Municipale;

I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza;

E' fatto obbligo ai proprietari, gli amministratori e i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti;

Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori;

I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico, non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare nonché il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti e dello sgombero neve;

E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

Gli Agenti di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricati di far osservare il presente provvedimento.

Guardiagrele, lì 09-02-12

Il SINDACO
0--SALVI SANDRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della presente ordinanza all'albo pretorio di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 25 comma 3 dello statuto comunale .

Guardiagrele, lì' 09-02-12

Il Messo Notificatore
